



**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

Ricorso

**con contestuale istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.
ed istanza ex art. 151 c.p.c.**

PER LE RICORRENTI:

- 1. BRIGNOLA GIORGIA** (C.F. ██████████), nata a ██████████ il ██████████
residente in Via ██████████);
- 2. D'AVANZO RAFFAELLA** (C.F. ██████████), nata ad ██████████, il ██████████ 8,
residente in Via M. Taliento, n. 70 d, Roccarainola (NA);
- 3. DE MARTINO NOEMI** (C.F. ██████████), nata a ██████████ il ██████████
residente in ██████████);
- 4. FILARDI MARZIA** (C.F. ██████████), nata a ██████████ il ██████████, residente in
██████████
- 5. IMPERATORE CELESTE** (C.F. ██████████), nata a ██████████ il ██████████ e
residente in ██████████
- 6. PALMIERO ANGELA** (C.F. ██████████), nata a ██████████, il
██████████ e residente in ██████████

Rappresentate e difese, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. ██████████) del foro di Nola, elett.te domiciliate presso il Suo Studio Legale sito in ██████████; la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170 cpc al numero di fax ██████████ e/o ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le Caselle PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, ovvero all'indirizzo p.e.c. ██████████

- ricorrenti -

Contro

- **Il Comune di Napoli (P. IVA 01207650639 C.F. 0014890638)**, in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Napoli (NA), P.za Municipio, 80133 Napoli NA, PEC atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it.
- **La Commissione Interministeriale RIPAM – FORMEZ (P.IVA 06416011002 – C.F. 80048080636)**, con sede legale in Viale Marx 15 – 00137 Roma, pec protocollo@pec.formez.it.
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (C.F. 80188230587)** – in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Palazzo Vidoni - 00186 Roma (RM), pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz, n. 11, 80134, Napoli, pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it.

- resistenti -

nei confronti di

tutti i candidati risultanti idonei e vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D), svoltosi il 18/09/2024 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, la cui graduatoria di merito è stata pubblicata il 04/10/2024, e di tutti coloro che, in virtù dell'ammissione delle ricorrenti tra gli idonei e/o vincitori, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dalle ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso – previa sospensione o, comunque, concessione di provvedimenti cautelari – per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Comune di Napoli, avente ad oggetto le operazioni di reclutamento dei **vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, per 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D), svoltosi il 18/09/2024, la cui graduatoria è stata pubblicata il 04/10/2024, per la presunta irregolarità nel contenuto di un quesito relativo alla “mente assorbente” di Maria Montessori, nella parte in cui le odierne ricorrenti non vengono inserite tra gli idonei del suddetto concorso, non avendo superato la prova scritta.**

In particolare,

per l'annullamento, previa idonea cautela, di:

A) la graduatoria di merito del suddetto concorso con codice NAPOLI/EDU/D pubblicata il 04/10/2024.

Dunque, l'annullamento degli esiti e del mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D) sostenuta dalle ricorrenti in data 18/09/2024.

E **previa declaratoria, in via cautelare**, del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria degli idonei del concorso (rilevato che, in caso di necessità, l'ente potrebbe scorrere la graduatoria e assumere anche gli idonei, anche a tempo determinato, come da avviso del 30/10/2024 pubblicato sul sito del Comune di Napoli; inoltre l'idoneità a tale concorso potrebbe rappresentare titolo di preferenza in altri concorsi futuri), o a sostenere nuovamente la prova scritta del concorso.

PREMESSA IN FATTO

- Premesso che le ricorrenti - in qualità di candidate partecipanti al concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli per l'assunzione di 222 unità di personale, di cui 72 con il profilo di **Funzionario Socio Educativo** (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D) - hanno preso parte alla selezione svoltasi il 18 settembre 2024 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, come da comunicazione del 10/09/2024 pubblicata sul sito del Comune di Napoli.

- Tale concorso era strutturato mediante lo svolgimento di un'unica prova scritta consistente in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e articolata come segue:

n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: - pedagogia e psicologia dell'età evolutiva: fondamenti teorici inerenti alle tematiche relative allo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni, (bisogni, competenze, processi di apprendimento e di crescita, dinamiche di interazione e socializzazione con particolare riferimento alle relazioni bambino/bambino e bambino/adulto); - progettazione educativa, programmazione e documentazione delle attività al nido d'infanzia; dinamiche di gruppo e intergruppi all'interno del nido; - modalità e contenuti della relazione con le famiglie e della gestione a rete dei servizi territoriali nel servizio di nido d'infanzia; - metodologie e strategie educative al nido d'infanzia, con riferimento anche ai bambini in condizioni di disabilità e fragilità; - igiene generale e alimentazione nei primi anni di vita; - regolamentazione nazionale, regionale e comunale del servizio di nido di infanzia; - normativa in materia di privacy (GDPR n. 679/2016 e decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.); - conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; - uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

A ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

Inoltre n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

Infine n. 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descrivono situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: - risposta più efficace: +0,75 punti; - risposta neutra: +0,375 punti; - risposta meno efficace: 0 punti.

- Per poter superare tale prova era necessario raggiungere un punteggio minimo di 21/30.

- Durante tale prova è stato somministrato un quesito riguardante il pensiero montessoriano, in particolare il concetto di "mente assorbente" e le modalità di apprendimento del bambino.

- In relazione al quesito, le ricorrenti hanno risposto correttamente secondo quanto descritto dalla pedagogia montessoriana, ma la loro risposta è stata erroneamente considerata sbagliata.

- La graduatoria di merito finale è stata pubblicata il 4 ottobre 2024, nella quale le odierne ricorrenti non hanno raggiunto i 21 punti, a causa di tale domanda.

- In particolare, le ricorrenti contestano l'errata formulazione di un quesito contenuto nel test, il quale riguarda il pensiero montessoriano e in particolare il concetto di "mente assorbente". Le alternative fornite nel quesito, sulle quali sono state basate le risposte, sono le seguenti:

- "gli stimoli educativi in maniera mnemonica" (errata);
- "gli stimoli ambientali in maniera creativa" (considerata corretta dalla commissione);
- "gli stimoli ambientali in maniera automatica" (errata).

- In data 23/09/2024 alcune partecipanti al concorso inviano una mail all'Opera Nazionale Montessori ETS di Roma in cui chiedono di fornire un parere su alcune domande della prova scritta del concorso, tra cui anche su quella della "mente assorbente". In data 20/10/2024 l'Opera Nazionale Montessori risponde affermando che entrambe le domande risultano essere incomplete.

- Inoltre, dal testo "Montessori. Educazione per un mondo nuovo. Di Garzanti", a pag. 34 e 35 viene spiegato che *"Con questa mente subconscia il fanciullo compie il suo mirabile lavoro di creazione, mediante facoltà così straordinariamente sensitive da somigliare in certo qual modo a una lastra fotografica, che registra automaticamente le impressioni fin nei più minuti particolari"*.

- Infine le odierne ricorrenti si sono rivolte a due pedagogisti tecnici di parte (CTP), a cui hanno chiesto un parere in merito. Secondo entrambi i professionisti, la formulazione del quesito è ambiguo e non rispecchia correttamente la descrizione del metodo Montessori. In particolare, Maria Montessori non parla di "stimoli educativi" come un processo mnemonico, ma fa riferimento a un apprendimento inconscio e spontaneo, che avviene tramite la "mente assorbente". Inoltre, sebbene le alternative "in maniera automatica" e "in maniera creativa" siano state ritenute corrette, la formulazione del quesito risulta comunque inadeguata rispetto a quanto teorizzato da Montessori, che parla esplicitamente di un processo "inconscio" di apprendimento.

Pertanto, alla luce di ciò, alle ricorrenti deve essere tolta la decurtazione di - 0,25 e deve essere ritenuta valida la domanda, aggiungendo il punteggio di 0,75.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, le esponenti chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

1. Giurisdizione del giudice amministrativo adito.

In via principale e preliminare si rileva la giurisdizione del giudice adito in quanto, in generale, concerne la legittimità di atti lesivi di interessi legittimi. In alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari.

Nel caso di specie non vi è dubbio che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto trattasi di controversie relative ai concorsi pubblici, le quali ricomprendono sia quelle di accesso all'impiego – come nel caso di specie - che di passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a quelli, rispettivamente, superiori, in quanto secondo l'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 “controversie...concernenti rapporti di pubblico impiego” ricomprende anche “quelle riguardanti la fase di costituzione del rapporto stesso”.

Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In particolare, il diritto privato si applica alle regole di “micro-organizzazione” con cui le amministrazioni definiscono le modalità di “organizzazione degli uffici”, e di “gestione dei rapporti di lavoro”, le quali “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (cfr. art. 2, comma 2, 3 e 5 del D.lgs. 165/2001). Le norme di diritto pubblico si riferiscono, invece, alla c.d. fase amministrativa che precede la stipulazione del contratto di lavoro, e, quindi l'inserimento in graduatoria, nonché alle regole di “macro-organizzazione” che stanno “al di sopra” del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche “definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive” (art. 2, comma 1, del cit. D.lgs 165/01). La natura pubblica e privata delle regole di organizzazione si riversa sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908). In proposito interviene l'art.63 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita testualmente:

-“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (1 comma).

- A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che “restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice Amministrativo in via residuale, in presenza di controversie attinenti a “procedure concorsuali” ed ad “atti di macro-organizzazione”.

Il Legislatore individua, infatti, con elencazione esemplificativa la “materia” devoluta al Giudice Ordinario; al quarto comma “perfeziona” l’elencazione indicando, in negativo, un aspetto della “materia” - strettamente connessa alle controversie in tema di “assunzione al lavoro” - che decide di conservare in capo al Giudice Amministrativo.

2. Tempestività del ricorso.

Il ricorso sicuramente è tempestivo, in quanto lo stesso va notificato all’autorità che ha emanato il provvedimento e ad almeno un controinteressato entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato comunicato o, comunque, la ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di specie si impugnano e si chiede l’annullamento del concorso pubblico, per esami, per 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D), svoltosi il 18/09/2024, **la cui graduatoria è stata pubblicata il 04/10/2024.**

Inoltre, secondo l’art. 54 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo (D.L. n. 104/2010) “i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno”.

3. Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva delle ricorrenti ad impugnare gli atti in questione, in quanto le stesse, a causa dell’esistenza, nel compito, di una domanda ambigua, non sono riuscite a superare il concorso, a raggiungere il punteggio minimo di 21/30 ed a rientrare tra gli idonei.

Sussiste anche la legittimazione passiva del Comune di Napoli e della Commissione RIPAM in quanto il concorso è stato bandito dal Comune di Napoli, il quale si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale a cura della Commissione RIPAM.

B) NEL MERITO:

1. Violazione dei principi di trasparenza e chiarezza (art. 97 Cost):

Secondo la giurisprudenza consolidata, i quesiti di concorso devono essere formulati in maniera chiara e non ambigua, in modo da consentire ai candidati di esprimere il loro livello di preparazione in modo equo e trasparente. In particolare:

- **TAR Lazio, Sentenza n. 2876/2022:** Il TAR ha accolto il ricorso di un candidato contro la valutazione di una prova scritta, ritenendo che un quesito ambiguo fosse contrario ai principi di trasparenza e imparzialità.
- **TAR Campania, Sentenza n. 1059/2020:** Il TAR ha annullato una graduatoria di concorso in quanto alcuni quesiti erano formulati in modo ambiguo, violando il principio di imparzialità.

2. Irregolarità nel quesito:

Secondo fonti certe il quesito riguardante il concetto di "mente assorbente" di Maria Montessori è stato formulato in modo ambiguo e fuorviante. Infatti, sebbene la risposta corretta proposta dalla commissione riguardi l'assimilazione degli "stimoli ambientali in maniera creativa", le ricorrenti evidenziano che l'alternativa più corretta, in base alle opere di Montessori e agli studi di pedagogisti esperti, sarebbe quella relativa all'assimilazione in maniera inconscia, un concetto che non è stato previsto tra le opzioni del quesito.

Infatti, in data 23/09/2024 alcune partecipanti al concorso inviavano una mail all'Opera Nazionale Montessori ETS di Roma in cui chiedevano di fornire un parere su alcune domande della prova scritta del concorso, tra cui anche su quella della "mente assorbente". In data 20/10/2024 l'Opera Nazionale Montessori rispondeva affermando che entrambe le domande risultano essere incomplete.

Inoltre, dal testo "Montessori. Educazione per un mondo nuovo. Di Garzanti", a pag. 34 e 35 viene spiegato che *"Con questa mente subconscia il fanciullo compie il suo mirabile lavoro di creazione, mediante facoltà così straordinariamente sensitive da somigliare in certo qual modo a una lastra fotografica, che registra automaticamente le impressioni fin nei più minuti particolari"*.

Infine le odierne ricorrenti si sono rivolte a due pedagogisti tecnici di parte (CTP), a cui hanno chiesto un parere in merito. Secondo entrambi i professionisti, la formulazione del quesito è ambiguo e non rispecchia correttamente la descrizione del metodo Montessori. In particolare, Maria Montessori non parla di "stimoli educativi" come un processo mnemonico, ma fa riferimento a un apprendimento inconscio e spontaneo, che avviene tramite la "mente assorbente". Inoltre, sebbene le alternative "in maniera automatica" e "in maniera creativa" siano state ritenute corrette, la formulazione del quesito

risulta comunque inadeguata rispetto a quanto teorizzato da Montessori, che parla esplicitamente di un processo “inconscio” di apprendimento.

Pertanto, alla luce di ciò, alle ricorrenti deve essere tolta la decurtazione di - 0,25 e deve essere ritenuta valida la domanda, aggiungendo il punteggio di 0,75.

3. Contraddizione rispetto al pensiero di Montessori:

Maria Montessori, nel suo lavoro, ha chiaramente descritto la "mente assorbente" come un processo inconscio, attraverso il quale il bambino assimila le impressioni ambientali senza una consapevolezza cosciente. In questo senso, l'uso di termini come “creativa”, “automatica” o “mnemonica” non rispecchia il significato autentico del concetto. In particolare, la “memoria” è esclusa dal processo montessoriano poiché il bambino non possiede una memoria cosciente durante la fase di assimilazione.

Dunque, il metodo educativo di Maria Montessori, incentrato sulla "mente assorbente", descrive un processo di apprendimento che non può essere ridotto a risposte come "mnemonica" o "automatica". La stessa Montessori definisce l'apprendimento dei bambini come inconscio e spontaneo, processo che non trova corrispondenza nelle risposte fornite nel quesito contestato.

Ciò si evince chiaramente dal testo “Montessori. Educazione per un mondo nuovo. Di Garzanti”, secondo cui, a pag. 34 e 35 “*Con questa mente subconscia il fanciullo compie il suo mirabile lavoro di creazione, mediante facoltà così straordinariamente sensitive da somigliare in certo qual modo a una lastra fotografica, che registra automaticamente le impressioni fin nei più minuti particolari*”.

In merito si rimanda alle seguenti sentenze del Tar:

- **TAR Puglia, Sentenza n. 1757/2019:** In questa decisione, il TAR ha accolto il ricorso di un candidato che contestava una risposta errata in un concorso, evidenziando che la valutazione doveva essere rivista alla luce delle teorie citate nel bando.
- **TAR Sicilia, Sentenza n. 463/2018:** Il TAR ha dichiarato illegittima la graduatoria di concorso, ritenendo che alcuni quesiti fossero errati e non conformi alle linee guida fornite per la preparazione.

4. Esperti di parte:

Le ricorrenti hanno allegato al ricorso le relazioni di due pedagogisti tecnici (CTP) che evidenziano l'inadeguatezza del quesito, concludendo che la formulazione delle risposte non riflette correttamente la teoria montessoriana.

5. Disparità di trattamento:

L'errata formulazione del quesito ha comportato l'esclusione ingiustificata delle ricorrenti dalla graduatoria finale, poiché molte di loro hanno scelto l'opzione che sarebbe stata teoricamente corretta secondo le reali implicazioni del concetto di “mente assorbente”. La decisione della commissione di

considerare come corretta solo una delle risposte, nonostante l'ambiguità della domanda, ha creato una disparità di trattamento nei confronti dei candidati.

6. Violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione e corretta valutazione (Art. 97 Cost.):

Secondo i principi di buona amministrazione e trasparenza, è fondamentale che la commissione concorsuale rispetti i contenuti del bando e le normative applicabili. La mancata considerazione di una risposta più corretta, come quella che avrebbe fatto riferimento al concetto di "apprendimento inconscio", compromette l'imparzialità e la corretta selezione dei candidati.

In merito si vedano le seguenti sentenze:

- **Consiglio di Stato, Sentenza n. 1800/2017:** Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro un concorso pubblico in cui i quesiti erano redatti in modo impreciso e inadeguato, violando i principi di imparzialità e trasparenza.
- **TAR Lombardia, Sentenza n. 523/2015:** In questa sentenza, il TAR ha annullato la graduatoria di concorso, sostenendo che i quesiti formulati non fossero coerenti con le informazioni contenute nei materiali di studio, violando così il principio di coerenza e correttezza.

Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, con gli atti impugnati, discrimina la posizione delle ricorrenti rispetto agli altri candidati risultati idonei e vincitori del concorso, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione viola palesemente il diritto, costituzionalmente garantito, delle ricorrenti di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.), rilevato che, in caso di necessità, l'ente potrebbe scorrere la graduatoria e assumere anche gli idonei, anche a tempo determinato, come da avviso del 30/10/2024 pubblicato sul sito del Comune di Napoli; inoltre l'idoneità a tale concorso potrebbe rappresentare titolo di preferenza in altri concorsi futuri.

Alla luce dei su esposti motivi, gli atti ivi impugnati sono illegittimi e, quindi, meritano di essere annullati.

C) I suindicati motivi di ricorso devono intendersi graduati secondo il seguente ordine di importanza, in base al quale se ne chiede l'esame e l'accoglimento:

in via principale i motivi n. A1 e B2 e 3;

in via subordinata i motivi n. A1,2,3, e B1,2,3,4,5,6.

D) Le ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di atti.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Tar di sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, concedere la possibilità, alle ricorrenti, da parte dell'amministrazione, di essere inserite tra gli idonei o di ripetere la prova scritta.

Il fumus appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. periculum in mora, si deduce che sono ancora in atto le procedure di assunzioni, potendo, la pubblica amministrazione, scorrere la graduatoria sino agli idonei, come è successo già nei precedenti concorsi e come sta succedendo tutt'ora, in quanto in data 30/10/2024 c'è stato un primo scorrimento della graduatoria fino al punteggio n. 22,125 e si presume che ci saranno altri scorrimenti.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 cpa

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA.

Il fumus boni juris, per quanto sopra illustrato, è evidente, emergendo chiaramente dai motivi del ricorso. Dunque, i motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del fumus.

Per quanto riguarda il periculum, si evidenzia che il diritto delle ricorrenti va tutelato nell'immediatezza, atteso che sono ancora in atto le procedure di assunzioni, potendo, la pubblica amministrazione, scorrere la graduatoria sino agli idonei, come è successo già nei precedenti concorsi e come sta succedendo tutt'ora, in quanto in data 30/10/2024 c'è stato un primo scorrimento della graduatoria fino al punteggio n. 22,125 e si presume che ci saranno altri scorrimenti.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo alle ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Si osserva, infine, che, in caso di autorizzazione a ripetere la prova scritta e in caso di superamento della stessa, il riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nella graduatoria di merito degli idonei o vincitori del concorso dovrebbe, essere, anche in questa fase cautelare, "a pieno titolo", e cioè senza quelle limitazioni di sorta o preclusioni alla stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato che la postilla "riserva" comporta; in caso contrario, verrebbero frustrate tutte quelle aspettative sottese alla proposizione della domanda cautelare e alla stessa istanza cautelare.

Per tali motivazioni, si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Dunque, sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti delle ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56, comma 1 del D.l.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza, da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per le ricorrenti; inoltre nessuna delle ricorrenti attualmente ha un lavoro stabile e duraturo.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previa idonea cautela, accogliere il ricorso e, per l'effetto:

1. annullare gli atti impugnati come specificati in epigrafe;
2. annullare la graduatoria di merito pubblicata il 04/10/2024, con riferimento al quesito relativo al concetto di "mente assorbente" di Maria Montessori, poiché formulato in modo errato e ambiguo.
3. Dichiarare l'annullamento o la revisione della valutazione delle risposte al suddetto quesito, ritenendo che il quesito, in relazione al pensiero montessoriano, sia ambiguo, pertanto alle ricorrenti deve essere tolta la decurtazione di - 0,25 e deve essere ritenuta valida la domanda, aggiungendo il punteggio di 0,75.
4. Riformare il punteggio delle ricorrenti, con l'eventuale riammissione nella graduatoria finale con punteggio rettificato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire all'avvocato antistatario.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Ai sensi degli artt. 54 e 116 Codice del Processo Amministrativo, si allegano i seguenti documenti a supporto del ricorso:

1. Copia della graduatoria pubblicata il 04/10/2024.
2. Relazioni dei due pedagogisti tecnici (CTP).
3. Copia del bando di concorso e delle domande di partecipazione delle ricorrenti.
4. Relazione tecnica in merito al pensiero montessoriano e alla "mente assorbente".
5. Avvisi del Comune di Napoli;
6. Scorrimento graduatoria;
7. mail all'Opera Nazionale Montessori ETS di Roma;
8. estratto del testo "Montessori. Educazione per un mondo nuovo. Di Garzanti";
9. richiesta a mezzo pec dei dati per la notifica dei controinteressati.

Roccarainola, 25/11/2024

Avv. Marianna Vetrano



INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] e il seguente recapito di fax [REDACTED] dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Roccarainola, 25/11/2024

Avv. Marianna Vetrano



DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla L. 111/11, si dichiara che il presente giudizio verte in materia di rapporti di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato e che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali.

Roccarainola, 25/11/2024

Avv. Vetrano Marianna



AL PRESIDENTE DEL TAR CAMPANIA NAPOLI ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Sussistono ragioni di urgenza in quanto sono in atto le procedure di assunzioni del concorso appena concluso. Pertanto anche i candidati idonei potranno in breve tempo essere assunti e prendere possesso delle nuove funzioni. Nelle more del giudizio ciò potrebbe consolidare situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere.

Pertanto, si chiede che il Presidente del Tar voglia abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Roccarainola, 25/11/2024

Avv. Vetrano Marianna



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 D.LGS. 104/2010

In relazione ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso, la notificazione del ricorso nei modi ordinari, nei confronti di tutti i controinteressati, risulterebbe particolarmente difficile e onerosa, se non impossibile, in considerazione dell'immenso numero dei destinatari. Inoltre, a mezzo pec è stato chiesto al Comune di Napoli e alla Commissione Ripam di fornire i dati di almeno un controinteressato vincitore del concorso pubblico (dati anagrafici e residenza), al fine di poter effettuare la notifica, come da pec che si allegano, senza alcun esito.

Pertanto, sussistendone i presupposti, si chiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., ed utilizzata in via ordinaria dal TAR per i ricorsi collettivi) con pubblicazione - sul sito del Comune di Napoli e della Commissione Ripam - del ricorso nel testo integrale, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di ruolo del ricorso, del nome del ricorrente e della relativa procura alla lite, dei controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, un riassunto dei motivi e quanto altro ritenuto necessario.

Con osservanza.

Roccarainola, 25/11/2024

Avv. Vetrano Marianna



AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania Napoli N. 00986/2025 REG.PROV.COLL. pubblicato il 07/02/2025
N. 06363/2024 REG.RIC.